

24371-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

LAVORO
AUTONOMO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -
- Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere -
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -
- Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

R.G.N. 3389/2017

Cron. 24371

Rep. CI

Ud. 27/01/2021

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3389-2017 proposto da:

(omissis)

, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato

(omissis), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13036/2016 del TRIBUNALE di

2021

326

ROMA, depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/01/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'C' or 'D', located in the bottom right corner of the page.

FATTI DI CAUSA

1. Nel primo semestre del ^(omissis) l'avv. ^(omissis) ottenne dal Giudice di pace di Roma trentotto decreti ingiuntivi per il pagamento di prestazioni professionali svolte in favore della ^(omissis).

2. Il decreto emesso nel presente giudizio - n. 3660/10 per € 2.704,27 - venne opposto dalla società ingiunta e l'opposizione fu accolta dal Giudice di pace di Roma.

3. Il Tribunale di Roma, investito dell'appello dell'avv. ^(omissis) ha riformato la sentenza del giudice di pace, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo.

4. Il tribunale ha in primo luogo disatteso le eccezioni preliminari sollevate dalla ^(omissis) a in ordine alla inammissibilità dell'appello ed alla proponibilità dell'azione monitoria dell'avv. ^(omissis) Quanto alla prima, ha escluso che la domanda proposta in secondo grado - di accertamento del credito professionale e condanna della controparte al relativo pagamento - fosse diversa da quella azionata in via monitoria. Quanto alla seconda, ha escluso che nella specie ricorresse un'ipotesi di illegittima parcellizzazione del credito; secondo il tribunale, infatti, dalla documentazione prodotta emergeva che la ^(omissis) aveva conferito al professionista una pluralità di incarichi diversi, facenti capo a distinti rapporti contrattuali, cosicché non poteva parlarsi di un unico rapporto obbligatorio.

5. Nel merito il tribunale ha affermato che il credito azionato in via monitoria risultava provato da un preavviso di parcella che riportava la dicitura "per presa visione e accettazione", sottoscritto, come accertato all'esito di c.t.u. grafologica, dall'allora ^(omissis) (arch. ^(omissis)), con conseguente inversione dell'onere della prova ex art. 1998 c.c. Il tribunale ha altresì disatteso

l'eccezione di pagamento sollevata dalla (omissis) rilevando che legittimamente l'avv. (omissis) aveva imputato i versamenti documentati dalla (omissis) (per il complessivo importo di € 115.503,74) a prestazioni, diverse da quella dedotta in giudizio, riferibili alla fatture che lo stesso avv. (omissis) aveva prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c..

6. La (omissis) ha chiesto la cassazione della sentenza del tribunale sulla scorta di tredici motivi.

7. (omissis) ha resistito con controricorso.

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. in cui l'impugnata sentenza sarebbe incorsa non rilevando l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto dall'avv. (omissis) avverso la sentenza del giudice di pace, in ragione della novità delle domande ivi rassegnate. La ricorrente argomenta che tali domande - di accertamento del credito professionale dell'avvocato e di condanna della (omissis) al relativo pagamento - sarebbero diverse e nuove rispetto alla domanda formulata dall'avv. (omissis) in primo grado, il cui oggetto sarebbe stato limitato alla «conferma del decreto ingiuntivo opposto unicamente sulla scorta dell'azionato asserito riconoscimento del debito» (pag. 16, rigo 7, del ricorso); vale a dire, sulla declaratoria «per presa visione e accettazione» apposta sul preavviso di parcella dell'avv. (omissis) dal Presidente della (omissis) all'epoca in carica.

10. Il primo motivo è infondato. Il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del medesimo credito che forma oggetto delle domande di accertamento e condanna rassegnate nell'atto di appello dell'avv. (omissis) il riconoscimento stragiudiziale di tale credito da parte del legale rappresentante della (omissis) ingiunta, posto a fondamento del ricorso per ingiunzione, operava sul piano probatorio ma non costituiva autonoma causa del credito. Per una recente riaffermazione dell'identità di *petitum* e *causa petendi* tra l'azione causale e quella fondata sull'astrazione processuale dalla causa, cfr. Cass. 1826/21, dove si afferma che il creditore che abbia presentato domanda di partecipazione al concorso fondata su un titolo di credito scaduto può per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo richiedere l'ammissione in forza del rapporto causale sottostante, non configurandosi una inammissibile *mutatio libelli*, attesa l'identità di *petitum* e di *causa petendi* tra l'azione cartolare e quella causale.

11. Con il secondo motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; lamenta, ancora, l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c e 2909 c.c..

12. Nel motivo si censura la statuizione dell'impugnata sentenza secondo cui, nella specie, non si trattava di un unico rapporto obbligatorio - artificialmente frazionato in una pluralità di richieste giudiziali di adempimento - bensì di una pluralità di autonomi e distinti rapporti d'opera professionale. Al contrario, argomenta la ricorrente, essa aveva intrattenuto con l'avv. (omissis) un pluriennale rapporto di mandato professionale, protrattosi per oltre quattro anni e mezzo, in

esecuzione del quale il professionista aveva ricevuto ed eseguito una pluralità di incarichi. Nel mezzo di impugnazione si sottolinea, ancora, come il decreto ingiuntivo emesso nel presente giudizio sia soltanto uno dei trentotto decreti ingiuntivi ottenuti dall'odierno resistente azionando altrettanti preavvisi di parcella, tutti uguali tra loro perché fondati su identici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta dall'avvocato in maniera seriale e continuativa nell'ambito del suddetto unico rapporto pluriennale. Nel motivo (pagg. 20 e 27) si fa altresì un fugace riferimento (compiutamente sviluppato nel terzo mezzo di ricorso) all'accertamento della unicità del rapporto contenuto nella sentenza n. 54838/12 del Giudice di pace di Roma (passata in giudicato e prodotta in secondo grado). Da ultimo la ricorrente argomenta come l'unitarietà del mandato di assistenza legale intercorso tra la (omissis) e l'avv. (omissis) risulterebbe con certezza da numerose risultanze processuali che il tribunale aveva omissis di esaminare.

13. Il motivo va giudicato fondato, nei limiti che seguono.

14. Il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dall'avv. (omissis) con il ricorso per decreto ingiuntivo non derivasse, rispetto alle pretese fatte valere con gli altri ricorsi monitori, da un unico rapporto obbligatorio, vale a dire da un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all'avv. (omissis). In particolare, valorizzando la dichiarazione di revoca «di tutti gli incarichi a suo tempo conferiti» formulata dalla stessa società, ha ritenuto che l'attività professionale svolta dall'avv. (omissis) nel corso degli anni in favore della società ingiunta non configurasse un unico rapporto contrattuale di consulenza e di assistenza legale e, in forza di tale apprezzamento, ha escluso che il tribunale avesse violato il divieto di parcellizzazione del credito.

15. Tale conclusione non è, tuttavia, giuridicamente corretta. Le Sezioni Unite di questa Corte, com'è noto, hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. La scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone infatti in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. SU n. 23726 del 2007). E così, sulla scorta di tale intervento nomofilattico delle Sezioni Unite è stato, di recente, affermato che «... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione



della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale» (Cass. n. 19898 del 2018; conf. Cass. n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e Cass. n. 17019 del 2018).

16. Si è posto, tuttavia, il problema se il principio così affermato, secondo il quale è vietato l'indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un "unico rapporto obbligatorio", debba, o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, in quali limiti) nella diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, e cioè la volontà delle parti di stipulare un contratto, specie quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 2017, si sono pronunciate sul punto ed hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, si da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente

valutabile alla tutela processuale frazionata (conf., in seguito, Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 6591 del 2019).

17. La sentenza n. 4090 del 2017 ha evidenziato che il principio dell'infrazionabilità del singolo diritto di credito affermato dalla sentenza n. 23726 del 2007 («decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell'oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l'estensione considerata dall'ordinamento») non comporta inevitabilmente che il creditore debba agire nello stesso processo per far valere «diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso» intercorrente tra le medesime parti.

18. D'altra parte, hanno ulteriormente osservato le Sezioni Unite del 2017, il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza per questo incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito. Invero, «l'onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura (ad esempio - come frequentemente accade in relazione ad un rapporto di lavoro - retributiva e risarcitoria), essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre - non in un alleggerimento bensì - in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l'istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo. E' verosimile che per questa via il processo (lungi

dal costituire un agile strumento di realizzazione del credito) finisca per divenire un contenitore eterogeneo smarrendo ogni duttilità, in violazione del principio di economia processuale, inteso come principio di proporzionalità nell'uso della giurisdizione».

19. Del resto, «l'affermazione di un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l'economia. Se, infatti, si ha riguardo in prospettiva non solo ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma a tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese (consulenza, assicurazione, locazione, finanziamento, leasing), l'idea che essi debbano ineluttabilmente essere tutti veicolati - pena la perdita della possibilità di farli valere in giudizio- in un unico processo monstre (meno "spedito" dei processi adeguati per i singoli, differenti crediti) risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l'agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti».

20. Tuttavia, hanno aggiunto le Sezioni Unite del 2017, «se è vero ... che la citata disciplina ipotizza la proponibilità delle pretese creditorie suddette in processi (e tempi) diversi, è anche vero che essa è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi» ... «nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i

diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti)».

21. Le Sezioni Unite del 2017, quindi, hanno affermato che - se domande relative a singoli crediti distinti, pur se riferibili al medesimo rapporto di durata, sono proponibili separatamente - le pretese inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato (che, pertanto, possano ritenersi già in esso deducibili o rilevabili), nonché, ed in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, possono tuttavia proporsi separatamente solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento. Interesse la cui carenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice il quale, però, è tenuto ad indicare alle parti la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, assegnare alle stesse il termine previsto dall'art. 101, comma 2°, c.p.c. (per l'applicazione di tali principi, cfr., in seguito, Cass. n. 31012 del 2017 e n. 17893 del 2018; viceversa, per l'applicazione del principio del divieto di frazionamento in caso di unico rapporto contrattuale senza ulteriori distinzioni, v. Cass. n. 4016 del 2016, la quale ha sostenuto che sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, specie se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del

giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti).

22. Il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito soffre dunque di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al «medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato» ovvero siano «fondati sul medesimo fatto costitutivo». Nell'una e nell'altra ipotesi, infatti - poiché le distinte pretese creditorie non possono essere accertate in altrettanti distinti giudizi se non a costo di una duplicazione dell'attività istruttoria e di una conseguente dispersione di conoscenza dell'identica «vicenda sostanziale» («sia pure connotata da aspetti in parte dissimili») che è stata dedotta, in ragione dei differenti diritti di credito azionati, nell'uno e nell'altro giudizio - le domande giudiziali relative a tali pretese non possono essere proposte separatamente, a meno che, ed è questo un dato imprescindibile, risulti dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata.

23. La prima ipotesi (che la sentenza delle Sezioni Unite tratta espressamente) si configura, come detto, nel caso in cui le distinte pretese creditorie conseguenti al medesimo rapporto contrattuale tra le parti «sono in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato» perché hanno in comune le questioni relative all'esistenza del rapporto stesso ovvero alla validità o all'efficacia del relativo titolo. La giurisprudenza di questa Corte, in effetti, ritiene che, in caso di rapporti contrattuali complessi, il giudicato - che pure ha per oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata (che segna, quindi, i suoi limiti oggettivi) e non produce quindi alcun effetto

preclusivo in ordine agli altri diritti derivanti dal medesimo rapporto né ai diritti maturati in relazione a differenti segmenti o frazioni dello stesso, copre, tuttavia, in quanto necessariamente compreso nell'ambito oggettivo della prima domanda, anche l'accertamento già compiuto in ordine alle questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambe le domande (come l'esistenza del rapporto stesso dal quale lo stesso trae origine oppure la validità e l'efficacia del relativo titolo), quale necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere (cfr., in tal senso, Cass. SU n. 15896 del 2006; Cass. SU n. 13916 del 2006; di recente, Cass. n. 5486 del 2019; Cass. n. 13152 del 2019; Cass. n. 28318 del 2017; in materia di lavoro, in particolare, Cass. n. 9317 del 2013, in motiv., Cass. n. 4282 del 2012, in motiv.).

24. In tali situazioni, quindi, secondo le Sezioni Unite, onde evitare il rischio di giudicati contrastanti e la duplicazione dell'attività istruttoria, ma anche per favorire la giustizia sostanziale delle decisioni e la rapida definizione della controversia tra le parti, la domanda che abbia ad oggetto una delle pretese scaturenti dal rapporto contrattuale non può essere proposta separatamente da quella che abbia ad oggetto una distinta pretesa derivante dal medesimo rapporto contrattuale quando, sia pur soltanto nei limiti delle questioni di fatto e di diritto comune ad entrambe le domande (quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso), la seconda sia già compresa nell'ambito oggettivo del primo giudizio («l'ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo "ambito" oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di "preclusione" dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio



impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall'esigenza di evitare, ove possibile, la "duplicazione" di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale»), con salvezza, naturalmente, del caso in cui il creditore sia portatore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata delle pretese.

25. L'altra ipotesi (che non è specificamente trattata dalle Sezioni Unite del 2017, se non in sede di decisione sul ricorso, che ha rigettato sul rilievo che, essendo stati azionati crediti non solo tra loro distinti ma anche fondati su una differente fonte, una contrattuale ed una legale, non si poneva alcuna necessità di verificare la sussistenza di un apprezzabile interesse del creditore per giustificare la tutela frazionata) si riferisce al caso in cui le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche fondate sul «medesimo fatto costitutivo»: dovendosi, evidentemente, ritenere come tale, onde evitare la contraddizione che non lo consente, non già il medesimo fatto storico costitutivo del diritto ai sensi dell'art. 1173 c.c., poiché in tal caso si configurerebbe in realtà l'ipotesi del "medesimo diritto" di credito (per il quale, come detto, il divieto di tutela giudiziale frazionata era stato già sancito dalle SSUU con la sentenza n. 23726 del 2007: si pensi, ad esempio, al credito relativo al prezzo dovuto per una singola fornitura o al compenso spettante per un singolo incarico professionale), ma come fatto (sia pur storicamente diverso ma) della stessa natura di quello che, nell'ambito del medesimo rapporto tra le parti, è stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti) ma tra loro giuridicamente simili (come, ad esempio, i corrispettivi dovuti in conseguenza di distinte forniture rese



in esecuzione del medesimo contratto quadro, i compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi resi nell'ambito del medesimo contratto di consulenza professionale, ecc.).

26. Nelle suddette situazioni il creditore che ha maturato pretese che - pur tra loro distinte (per i differenti fatti storici da cui hanno avuto origine), e, come tali, insuscettibili di essere coperte, salvo che per le questioni comuni, dal giudicato formatosi sul diritto relativamente ad un diverso periodo dello stesso rapporto di durata tra le parti (Cass. n. 4282 del 2012, in motiv., in cui è ripetuto che nei rapporti di durata i singoli periodi individuano titoli differenti pertanto insuscettibili, comunque, di essere “forzosamente” coperti dal giudicato unitario; conf. Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.) – risultino tuttavia (oltre che riconducibili al medesimo rapporto, anche) fondate su fatti costitutivi tra loro simili o analoghi (pur se storicamente distinti), non può agire per la loro tutela processuale proponendo distinte domande giudiziali (a meno che non abbia un interesse apprezzabile alla separazione dei relativi processi).

27. Questo Collegio ritiene che tale soluzione debba trovare necessariamente applicazione, per l'evidente comunanza di *ratio*, non soltanto al caso (del quale le Sezioni Unite si sono occupate) del creditore (asseritamente) titolare di distinte pretese creditorie ma riconducibili a distinti (ma simili) fatti costitutivi che si sono verificati nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, come quello di lavoro subordinato, che ne abbia disciplinato il compimento (le prestazioni lavorative) e gli effetti (il credito alle conseguenti retribuzioni), ma anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti:

(quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture: che è, a bene vedere, proprio il caso deciso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23726 del 2007, relativa, appunto, ad una vicenda in cui una società aveva chiesto e ottenuto «un distinto decreto ingiuntivo per ogni fattura (o gruppo di fatture) non pagata») ed, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali, come i crediti ai corrispettivi dovuti per le distinte forniture ovvero dei compensi dovuti per l'esecuzione di differenti incarichi professionali (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. n. 31308 del 2019, relativa a credito professionale e Cass. n. 24130 del 2020). In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un "rapporto" che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindere, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata). Ciò in ragione dei doveri inderogabili di correttezza e buona fede che derivano dal più ampio "contatto sociale" tra esse così formatosi e che devono improntare, in termini di salvaguardia e di protezione dell'altrui interesse (art. 2 Cost.), i comportamenti delle parti, oltre che durante l'esecuzione dei singoli contratti, anche nella fase della tutela giudiziale dei relativi diritti di credito (cfr. Cass. SU n. 23726 del 2007; Cass. n. 9317 del 2013, in motiv.), evitando di aggravare (si pensi, ad esempio, alla moltiplicazione degli oneri conseguenti alle spese processuali), con plurime iniziative giudiziarie, la posizione della controparte.

28. Quanto detto rileva nei casi in cui l'interesse sostanziale del creditore poteva essere adeguatamente tutelato anche con una domanda

unitaria, trattandosi, a ben vedere, di pretese sì distinte sul piano giuridico ma, in definitiva, concernenti pur sempre la medesima vicenda “esistenziale” e “sostanziale” (sia pure connotata da aspetti in parte dissimili): la cui trattazione dinanzi a giudici diversi, come le Sezioni Unite hanno espressamente evidenziato, incide negativamente non solo sulla “giustizia” sostanziale della decisione, che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata, ma anche sulla durata ragionevole dei relativi processi, in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale su vicende fattualmente distinte ma tra loro simili e, spesso, connotate dall’esecuzione di prestazioni analoghe in contesti temporali ristretti (si pensi alle diverse consegne dei beni forniti all’acquirente ad opera dello stesso vettore che sia chiamato a rendere le relative testimonianze) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti, in relazione al rischio di giudicati contrastanti.

29. Si pensi, in particolare, all’eccezione (sollevata proprio in questo giudizio dalla società ricorrente) di imputazione dei pagamenti eseguiti dalla parte convenuta nel corso del tempo, la quale, evidentemente, può essere senz’altro meglio apprezzata dal giudice di merito se tutte le domande relative ai crediti eventualmente residui siano state proposte nello stesso giudizio, onde evitare il rischio (che in caso di proposizione separata delle relative domande può riverberarsi tanto ai danni del creditore che agisce per il loro pagamento, quanto ai danni del debitore che eccepisce di averne eseguito il pagamento) che i pagamenti eseguiti siano ritenuti, da alcuni giudici, estintivi del singolo credito azionato, pur essendo imputabili a crediti che hanno costituito l’oggetto di domande proposte in distinti processi, e, da altri giudici,

invece, imputati ai crediti azionati con altre domande (o, addirittura, a crediti non azionati) pur avendo, in realtà, estinto proprio il credito vantato in quel giudizio.

30. Di tale esigenza, del resto, si è fatta carico la giurisprudenza delle Sezioni Unite anche in altre decisioni, come è accaduto, in particolare, con la sentenza n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. Tale sentenza, in effetti, ha ribadito l'esigenza «di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti)», e, quindi, di evitare che, una volta proposta una domanda innanzi ad un giudice, sia, poi, proposta una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice che sia chiamato a conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente, oltre che sui principi già enunciati anche sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice. In quest'ultimo senso, del resto, si erano già pronunciate le Sezioni Unite nella citata sentenza n. 23726 del 2007, «per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata».

31. Le Sezioni Unite, d'altra parte, in tema di responsabilità disciplinare a carico degli avvocati, hanno affermato che costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela

delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione (Cass. SU n. 14374 del 2012, che si è pronunciata, riconoscendo la responsabilità disciplinare dell'avvocato, in una vicenda nella quale l'incolpato era stato accusato di avere promosso contro il suo cliente «una pluralità di azioni giudiziarie per recuperare i crediti ... per compensi professionali, così aggravando la posizione della debitrice, senza che ciò corrispondesse ad effettive ragioni di tutela dei crediti»). Le Sezioni Unite hanno colà evidenziato che: «il rapporto professionale, svoltosi continuativamente per un lungo periodo temporale fra le parti, avrebbe dovuto, anche sul piano della richiesta dei compensi, sfociare, quantomeno, in un accorpamento delle posizioni in contestazione, per un loro esame globale e complessivo. L'aver, viceversa, con iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali a suo carico, conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata»; «i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un autonomo dovere giuridico ed una clausola generale, che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili; e che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale, volto anche alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. anche S.U. 23.12.2009, n. 27214; Cass. 22.12.2011, n. 28286). Principio, questo ripreso anche dall'art. 88 c.p.c. per il quale le parti e i



loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; applicabile, quindi, anche con riferimento ai doveri deontologici».

32. In definitiva, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 - alla cui stregua non possono essere azionati in separati giudizi (a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, “fondati” sul medesimo fatto costitutivo - va inteso con la duplice specificazione che:

- a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola “rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una delle cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
- b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo “medesimo” va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di “identico” ma come sinonimo di “analogo”.

33. Alla stregua delle precisazioni che precedono, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: *“le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento*

competere al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".

34. La sentenza impugnata, avendo dato esclusivo rilievo alla riscontrata inesistenza, in punto di fatto, di un unico incarico professionale che la società opponente aveva affidato all'avv. (omissis) non si è, evidentemente, attenuta ai principi precedentemente esposti. Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto.

35. Con il terzo motivo di impugnazione la (omissis) riprendendo un accenno al giudicato già svolto nel secondo motivo, lamenta la violazione del disposto ex art 2909 cod. civ. e dell'art 324 c.p.c. in quanto il tribunale non ha tenuto conto del giudicato formatosi sulla questione - accertamento dell'unicità del rapporto professionale e conseguente improponibilità della domanda presentata per una frazione del credito derivante da tale rapporto - in dipendenza della sentenza n° 54383/12 resa dal Giudice di pace di Roma tra le medesime parti, oramai irrevocabile.

36. Il motivo va disatteso. La natura meramente processuale del vizio conseguente alla violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, vale a dire l'improponibilità della domanda, esclude, invero, che la statuizione che ne abbia affermato la sussistenza, contenuta in una sentenza pronunciata in altro giudizio tra le stesse parti e passata in giudicato, possa esplicare efficacia preclusiva di una sua differente soluzione in altro giudizio, pendente tra le stesse parti, in cui, come in quello in esame, la medesima questione sia stata dedotta o comunque rilevata. La statuizione su una questione processuale dà luogo, in effetti,

ad un giudicato meramente formale ed ha, come tale, un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è stata pronunciata (cfr. Cass. n. 23130 del 2020; n. 10641 del 2019; Cass. n. 7303 del 2012; Cass. n. 22212 del 2004; Cass. n. 17248 del 2003) ma non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori, che, in quest'ultimo giudizio, la predetta questione sia, com'è accaduto nel caso in esame, diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda.

37. Con il quarto motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1218 e 1195 c.c. e dell'art. 1988 c.c., nonché l'omesso esame di un punto decisivo del giudizio. La ricorrente contesta l'omessa valutazione da parte del giudice d'appello dei documenti dalla stessa prodotti a dimostrazione dell'imputazione - a saldo dell'intera opera svolta - per il quale la stessa, come accennato nel precedente paragrafo 5, aveva versato all'avv. (omissis) la considerevole somma di € 115.503,74.

38. Con il quinto motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento alla contestazione dalla stessa avanzata in ordine allo svolgimento delle prestazioni di cui alle fatture depositate dall'avv. (omissis) per attività stragiudiziali ed alla eccezione, dalla stessa sollevata, di estinzione del credito azionato dal professionista per compensazione con le somme al medesimo versate nel corso del rapporto.

39. Con il sesto motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al comportamento processuale dell'odierno

resistente in primo grado. Si rileva che l'avv. (omissis) non ha mai contestato di aver ricevuto ed incassato l'importo complessivo di € 115.503,74 e solo dopo l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente ebbe a produrre le fatture afferenti la somma globale riconosciuta siccome incassata.

40. Con il settimo motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia l'estinzione del credito azionato per compensazione coi danni subiti dalla società a seguito della tardiva produzione delle n. 61 fatture da parte dell'avv. (omissis). La società sostiene l'estinzione del credito di cui si discute in conseguenza della sua compensazione con il danno da essa riportato, di almeno € 18.000,00, conseguente al fatto che la produzione in giudizio di fatture mai trasmesse alla (omissis) ha comportato l'impossibilità di recuperare l'IVA relativa, a causa dell'impossibilità di registrarle nell'esercizio di competenza connesso alla data riportata sulle fatture stesse.

41. Con l'ottavo motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione dell'art. 2704 c.c. e l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, lamentando l'omessa statuizione sull'eccezione di carenza di data certa da lei avanzata sia con riguardo al preavviso di parcella prodotto dall'avv. (omissis) (dove l'impossibilità di accertare che l'arch. Bevilacqua avesse firmato la dichiarazione di accettazione ivi apposta in epoca anteriore alla cessazione della sua qualità di presidente della (omissis) stessa), sia con riguardo alle copie delle 61 fatture pure dal medesimo prodotte (dove l'impossibilità di accertare che la relative emissione sia anteriore all'instaurazione del giudizio).

42. Con il nono motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione degli

artt. 1362 e ss., 1368,1370, 1987, 1988, 2697 c.c. e l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. La pronuncia del giudice d'appello sarebbe viziata là dove interpreta la clausola "per presa visione e accettazione" in favore dell'avv. (omissis) - e, dunque, come dichiarazione di riconoscimento del debito invece che come dichiarazione di ricezione del documento - e non invece in senso favorevole alla società, come prescritto dall'articolo 1370 c.c., tenend altresì conto del comportamento complessivo delle parti, anche successivo al rilascio del tale dichiarazione, come prescritto dall'articolo 1362, comma 2, c.c..

43. Con il decimo motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2319 e 2519 c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la ricorrente lamenta che il cui il tribunale non abbia rilevato la mancanza del potere del presidente della (omissis) di assumere in autonomia, senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, iniziative negoziali costitutive di obbligazioni per la società.

44. Con l'undicesimo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1460 e 1988 c.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo, in cui il tribunale sarebbe incorso trascurando l'eccezione di inadempimento sollevata dalla (omissis) in relazione alle modalità con cui l'avv. (omissis) aveva gestito la causa a cui si riferisce il preavviso di parcella azionato in via monitoria.

45. Con il dodicesimo motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 636 c.p.c., per mancanza del parere di congruità

dell'ordine professionale, e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

46. Con il tredicesimo motivo di ricorso, riferito al n.3 dell'art. 360 c.p.c., la (omissis) denuncia l'illegittimità della richiesta e del riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 e la violazione della relativa disciplina.

47. I motivi dal quarto al tredicesimo rimangono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo, poiché afferenti a questioni rilevanti solo in ipotesi di superamento dell'eccezione di improcedibilità della domanda svolta in questo procedimento.

48. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in persona di altro magistrato, si atterrà al principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo e dichiara assorbiti i restanti motivi.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 27 gennaio 2021.

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
DEPOSITO IN CANCELLERIA
OGGI

09 SET 2021

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

